

REGOLAMENTO REGIONALE 24 aprile 2019, n. 1

La presente pubblicazione non riveste carattere di ufficialità

Titolo	Manifestazioni storico-culturali e tutela del benessere animale
Oggetto	Caccia - Cinghiali - Prelievo selettivo ed abbattimento - Disciplina
Bollettino	BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE n. 12 del 26 aprile 2019
Catalogazione	30.Promozione e organizzazione di attività culturali e delle tradizioni locali, associazionismo

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina l'attuazione della legge regionale n. 5, del 26 marzo 2015 e ss.mm.ii.: 'Manifestazioni storico-culturali e tutela del benessere animale', ai sensi dell'art. 2 bis della predetta legge. Con la legge regionale n. 5/2015 la Regione Molise, nell'ottica di promozione e valorizzazione delle manifestazioni popolari storico-culturali, che si svolgono sul territorio regionale e che prevedono l'impiego di animali, ha inteso dettare disposizioni per la salvaguardia della vita umana e per la tutela del benessere e della salute degli animali.

Art. 2
(Elenco regionale delle manifestazioni culturali)

1. L'elenco regionale delle manifestazioni popolari a carattere storico e culturale che si svolgono sul territorio della Regione, e nelle quali è previsto l'impiego di animali, di cui all'art. 1 della legge regionale n. 5, del 26 marzo 2015, è tenuto presso la struttura regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria che provvede anche all'aggiornamento dello stesso, previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di attività culturali.

Art. 3
(Criteri e modalità per l'autorizzazione delle manifestazioni culturali in cui sia previsto l'impiego di animali)

1. Le manifestazioni culturali in cui sia previsto l'impiego di animali iscritte nell'elenco di cui all'art. 1, della legge regionale, n. 5 del 26 marzo 2015, sono autorizzate dal Sindaco del Comune in cui si svolgono.
2. Qualora si tratti di manifestazioni con impiego di equidi, le stesse sono autorizzate sempre dal Sindaco del Comune ove si svolgono, previo parere favorevole delle Commissioni comunali per la vigilanza sui locali di pubblico spettacolo territorialmente competenti, integrate dal medico veterinario dell'ASREM e dal tecnico avente i requisiti indicati dal Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali e dal Coni, nonché da altro esperto eventualmente previsto, secondo i criteri e le modalità stabilite nel relativo regolamento comunale.
3. L'ente o il comitato organizzatore, a tal fine, presenta una relazione tecnica (un progetto di sicurezza) alla Commissione di cui al comma precedente che verifica il rispetto dei requisiti e delle condizioni essenziali di sicurezza indicati dalle disposizioni vigenti in materia.
4. La Commissione ha il compito di valutare, oltre agli aspetti concernenti la safety riferita agli spettatori e partecipanti, tutte le questioni afferenti al benessere ed alla tutela degli animali, ponendo in essere, tra l'altro, ogni atto diretto a contrastare l'impiego delle sostanze proibite, ad identificare gli animali, ad accertare l'idoneità degli stessi ad essere utilizzati nella manifestazione.

Art. 4
(Misure per il benessere animale di cui al comma 4 bis della l.r. n. 5/2015)

Qualora si verifichi l'ipotesi di cui al comma 4 bis, della legge regionale n. 5/2015, il benessere animale degli equidi o altri ungulati impiegati nella manifestazione dovrà essere assicurato con modalità di ferratura (alluminio tenero, poliuretano, mista) atta ad attutire l'impatto degli zoccoli ed evitare il rischio di scivolamenti o cadute o altri tipi di sollecitazioni o danni a carico degli animali stessi. Tra le possibili modalità di ferratura si annoverano in maniera esemplificativa, ma non esaustiva: quelle in lega di alluminio e materiali plastici (poliuretano), anima in alluminio e poliuretano, anima in acciaio e rivestimento in gomma (caucciù), alluminio fresato e inserti ammortizzanti in poliuretano (gomma in punta e sui talloni), ferrature interamente in materiale plastico (poliuretano), ferri 'Footall' in poliuretano, o ogni altro accorgimento tecnologico adatto alle finalità di cui al presente articolo. Nella medesima ipotesi contemplata al comma precedente, per limitare lo sforzo degli animali, si potrà prevedere altresì il cambio e la sostituzione degli equidi o degli altri ungulati impiegati nella manifestazione anche al fine di non causare un eccessivo stress agonistico agli animali medesimi. Per assicurare il benessere degli animali il percorso della manifestazione potrà subire modificazioni secondo le procedure stabilite negli statuti comunali o nelle altre fonti che ne hanno previsto l'individuazione.

Art. 5
(Regolamentazione delle 'Carresi' nei Comuni di San Martino in Pensilis, Portocannone ed Ururi)

1. Alle manifestazioni popolari denominate 'Carresi' o 'Corse dei carri' che si svolgono ogni anno rispettivamente nel Comune di San Martino in Pensilis, di Ururi e di Portocannone, a garanzia del benessere e della salute degli animali impiegati, si applicano i Disciplinari della 'Corsa dei carri' approvati dai rispettivi Consigli Comunali.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Molise.